

**Oggetto:** Interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea

**L'Assessore**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA** la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1°/S.G. del 15/11/2022, con il quale è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea l'On Luca Rosario Luigi Sammartino;
- VISTO** il Decreto n. 0208415 del 18/04/2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2023 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- CONSIDERATO** che il comma 1 dell'articolo 1 del DM n. 0208415 del 18/04/2023 stabilisce che per la GSA 10 le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria è disposta dall'1 al 30 ottobre, che lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che per la GSA 16 il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi è disposto per compartimenti marittimi con provvedimento della Regione Siciliana e nulla dice in merito ai compartimenti marittimi alla GSA 19 della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO** che il comma 1 dell'art. 2 del DM n. 0208415 del 18/04/2023, obbliga un arresto temporaneo aggiuntivo alle navi da pesca di cui all'art. 1, dello stesso, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza;
- RITENUTO** necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del DM n. 0208415 del 18/04/2023 riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche il Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), lo Scampo (*Nephrops norvegicus*) e il "Gobetto" (*Plesionika spp.*) nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 5 medesimo;
- RITENUTO** importante, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del DM n. 0208415 del 18/04/2023, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso il Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), lo Scampo (*Nephrops norvegicus*) e il Gobetto (*Plesionika spp.*) confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e

luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;

- VISTA** la L. R. n. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- VISTO** il D.A. n. 65 del 17 luglio 2020 con cui è stata istituita la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- VISTA** la seduta della Commissione Consultiva della Pesca della regione Siciliana del 06/07/2023, convocata con nota prot. n. 10177 del 28 giugno 2023, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico per il 2023;
- CONSIDERATO** che con Decreto Assessoriale occorre fissare i termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. del 18 aprile 2023, n. 0208415;
- RITENUTO** di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;
- SENTITE** le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;
- TENUTO CONTO** delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per trarre migliori risultati.

## DECRETA

- ART. 1** È disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, nell'arco di tempo compreso tra l'1 ed il 30 ottobre 2023, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti – al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.
- ART. 2** Le navi da pesca di cui all'art. 1, del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415, dovranno effettuare, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio sulla base di quanto riportato nella tabella all'art. 2 comma 1 del suddetto DM n. 0208415 del 18/04/2023.
- ART. 3**
1. In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, del D. M. 18 aprile 2023, n. 0208415, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaomorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) dello Scampo (*Nephrops norvegicus*) e del Gobetto (*Plesionika spp.*), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto; l'interruzione può essere effettuata anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione; l'interruzione comunque deve essere effettuata in una data antecedente al 1 dicembre 2023 e deve essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo.
  2. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale riportato nelle singole dichiarazioni di sbarco riferito unicamente alle specie Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso

mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) dello Scampo (*Nephrops norvegicus*) e del Gobetto (*Plesionika spp.*).

3. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. Alle predette imbarcazioni è consentito lo sbarco durante il periodo di fermo pesca nei porti dei compartimenti marittimi della regione Siciliana.

**ART. 4** Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del D.M. 18 aprile 2023, n. 0208415.

**ART. 5** Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. 9/2015, assumendo nello stesso momento della pubblicazione sul sito valore legale.

Palermo, 18 luglio 2023

L'ASSESSORE  
*Sammartino*